

SUA SV/COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE APPALTO N. 204 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO DI PIAZZA DELLA VITTORIA E PIAZZA ABBA.

FAQ 8

domanda

Abbiamo visto la precisazione comunicata attraverso FA su Sintel del 11/10/2019 in cui si modifica la composizione del soggetto concorrente:

FAQ n. 5

"domanda

L'archeologo deve essere indicato obbligatoriamente tra i soggetti facenti parte la composizione del soggetto concorrente?

risposta

Si, si conferma. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 25 del Dlgs. n. 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) dovrà essere eseguito da tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi ministeriali e dovrà essere presente nella composizione del soggetto concorrente."

Facciamo presente che la modifica apportata, a soli 5 giorni dalla scadenza, risulta sostanziale per i concorrenti. Infatti, la figura dell'archeologo richiesta, difficilmente è iscritta all'ANAC ed al relativo portale AVCPass (necessario per la produzione del PASSOE) ed in possesso di firma digitale.

Partecipando in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti chiediamo quindi di sapere:

1-Se l'archeologo deve essere membro del raggruppamento temporaneo oppure deve essere indicato in sede di gara come componente l'esecuzione delle mansioni che saranno affidate.

2-In caso ciò non sia possibile, chiediamo alla Stazione Appaltante di posticipare di 15 giorni la scadenza della gara, o comunque di un tempo congruo per potere assolvere alla precisazione intervenuta con la FAQ n. 5. Facciamo presente che, se non venisse prorogato il termine di scadenza, vi sarebbero i presupposti per chiedere l'annullamento della gara stessa, perché la modifica risulterebbe sostanziale e discriminatoria per la partecipazione dei singoli concorrenti.

risposta

Come previsto dall'art. 7.1.1. del disciplinare di gara, all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto nonché nell'Allegato 3 – Requisiti di ammissione e partecipazione alla gara, ai fini della partecipazione alla procedura è necessaria la presenza nella propria compagine del professionista per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 25 del DLGS 50/16 s.m.i. che deve essere iscritto negli appositi elenchi ministeriali quali tecnico archeologo abilitato.

Come già ampiamente sottolineato nella FAQ1 nonché nella nota di precisazione al disciplinare rispettivamente pubblicati sia sulla piattaforma Sintel tra la documentazione di gara che sul sito internet della provincia, il riferimento alla figura del geologo presente a pagina 8 del disciplinare

deve considerarsi quale mero refuso presente nel testo posto che da nessuna altra parte viene mai menzionata la figura del geologo poiché del tutto irrilevante rispetto all'oggetto dell'affidamento. Tale circostanza peraltro non determina alcuna modifica sostanziale giacché **i requisiti di accesso alla gara (tra i quali figura la presenza dell'archeologo) restano i medesimi**, né parimenti può essere qualificata come discriminatoria dal momento che, a contrario, viene radicalmente eliminata la figura del geologo, di fatto “alleggerendo” la compagine richiesta ai fini della partecipazione alla gara.

Quanto alla ipotizzata mancata produzione del PassOE, richiamando la consolidata giurisprudenza sul punto, si rileva che al fine della partecipazione alla gara è sufficiente che entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, sia stata effettuata e perfezionata la registrazione su AVCPass, ben potendo il PassOE essere prodotto anche in un momento successivo a seguito di richiesta della Stazione Appaltante. Ai fini della partecipazione alla gara è quindi sufficiente che il raggruppamento compili l'istanza di partecipazione indicando i componenti del gruppo e proceda con la registrazione.

Quanto alla firma digitale, si rileva tale dispositivo è ormai richiesto dal legislatore pressochè per ogni attività (una su tutte per la fatturazione elettronica alla PA) e che, proprio con riferimento alla partecipazione alle gare d'appalto, tutta la documentazione relativa all'offerta (busta amministrativa, tecnica, economica, tempo) dovrà essere caricata sulla piattaforma previa sottoscrizione digitale dei documenti e che, in caso di partecipazione plurisoggettiva, la firma dovrà essere apposta da tutti i partecipanti al raggruppamento.